

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO, AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13, A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PRESSO LA STRUTTURA PUBBLICA DI SAMOCLEVO DI CALDES RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA'**

TRA

La **COMUNITÀ della Valle di Sole** (che di seguito per brevità sarà chiamata **Comunità**) con sede a Malè, Via della Gana, 10 – telefono 0463/903757 - cod. fisc. 92019720223 e partita I.V.A. 02192020226 rappresentata dalla dott.ssa Cristina Rizzi, in qualità di Responsabile del Servizio Istruzione, Cultura, Socio Assistenziale, Sviluppo Economico della Comunità della Valle di Sole, e a ciò autorizzata con decreto del Commissario n. 4 di data 26 gennaio 2022;

e

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ – C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della \_\_\_\_\_, di seguito indicato come **Soggetto Gestore**,

premesso che:

1. La Comunità, in coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, nonché con il Codice del Terzo settore e con la legislazione provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del Terzo settore, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.
2. La Comunità sostiene e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell'ente o nei propri interessi generali.
3. La Comunità con Decreto del Presidente n. 18 di data 22.11.2022, il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, ha approvato un atto di indirizzo per la concessione di contributo ex art. 36 bis della L.p. n. 13 del 2007 a

copertura delle spese ammissibili relative alla gestione delle spese per servizi residenziali e per servizi semiresidenziali rivolti a persone con disabilità erogati/erogabili presso la Struttura per disabilità di Samoclevo di Caldes, e segnatamente:

*I.- Servizio nell'Ambito "Semiresidenziale", "Percorsi per l'inclusione"* (ex Centro socio-educativo Il Gelso), con prevalenza, anche se non esclusiva, di funzioni di cui alla successiva lettera I.A).

Con il termine "Percorsi per l'inclusione" si intende un servizio che offre percorsi che mirano al benessere delle persone con disabilità, secondo un approccio personalizzato. Il servizio, sulla base delle caratteristiche dell'utenza accolta e delle esigenze del territorio, si sviluppa valorizzando due potenziali direzioni:

- I.A) interventi che privilegiano finalità educative, comunicative, di socializzazione e di inclusione oltre che attività di supporto alle attività di vita quotidiana;
- I.B) interventi che privilegiano lo sviluppo o il potenziamento delle abilità e lo sviluppo di capacità pratico-manuali e socio-relazionali.

*II.- Servizio nell'Ambito "Residenziale", "Abitare accompagnato/Scuola dell'abitare"*, con prevalenza, anche se non esclusiva, di funzioni di cui alla successiva lettera II.A).

Con il termine "Abitare accompagnato" si intende un servizio dedicato all'accompagnamento di persone con disabilità, che necessitano di sostegno per sviluppare e migliorare le proprie capacità di vita autonoma. L'obiettivo principale è favorire il benessere della persona attraverso l'accompagnamento in un percorso di inclusione sociale e il consolidamento, o il raggiungimento, di alcune competenze personali, relazionali e sociali.

Il servizio promuove percorsi di inclusione sociale tramite due specifiche progettualità:

- II.A) percorsi di sperimentazione e di avvicinamento all'abitare in modo autonomo (scuola dell'abitare). La persona con disabilità attraverso questa esperienza di "palestra" sperimenta le proprie capacità in termini di autonomie personali.
- II.B) sviluppo di forme di coabitazione e quindi di condivisione del progetto di vita, con altre persone. In entrambi i servizi la soluzione abitativa, che può disporre di dispositivi domotici, è attrezzata con facilitazioni per lo svolgimento dei diversi atti di vita quotidiana.

4. Con medesimo atto di indirizzo veniva disposta la procedura di bando per la concessione dei predetti contributi e per l'individuazione di n. 2 soggetti gestori e beneficiari del contributo, qualificando i citati servizi come SINEG.
5. La Comunità con determinazione del Responsabile n. .... del....., il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, ha approvato gli atti della procedura amministrativa di affidamento dei Servizi mediante concessione di contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007.

6. Il “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AI SENSI DELL’ART. 36 BIS DELLA L.P. 27 LUGLIO 2007, N. 13, A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE A SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PRESSO LA STRUTTURA PUBBLICA DI SAMOCLEVO DI CALDES RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA’ E PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 2 SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO”, datato ..... acquisito agli atti al prot. n..... è stato pubblicato sul sito web [www.comunitavalledisole.tn.it](http://www.comunitavalledisole.tn.it) – Aree tematiche – Sociale – Affidamenti/finanziamenti servizi socio assistenziali in data .....
7. La Comunità con determinazione del Responsabile n. .... del....., il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, ha approvato le risultanze dei lavori della Commissione appositamente nominata, le due graduatorie di merito dei soggetti proponenti, la concessione del contributo ai sensi dell’art. 36 bis della L.P. 13/2007 alla COOPERATIVA SOCIALE ....., pari ad €. 347.910,00.-, collocata in prima posizione utile per la concessione del contributo inerente al servizio semiresidenziale e precisamente: Area “Persone con disabilità”, Ambito “Semiresidenziale”, “Percorsi per l’inclusione” per il biennio 2023-2024
8. Con medesima determinazione veniva approvata altresì la presente Convenzione, nel testo definitivo, tenuto conto delle proposte migliorative presentate in sede di proposta progettuale.
9. Sussiste per la COOPERATIVA Soggetto gestore il possesso dei requisiti richiesti nel bando;

convengono e stipulano quanto segue

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e finalità del servizio**

1. La presente Convenzione disciplina, ai sensi dell’art 12 L. 241/1990 e dell’art. 19 L.p. 23/1992, la concessione e l’erogazione di un contributo da parte della Comunità, sulla base di quanto previsto all’art. 36 bis L.p. 13/2007, a totale copertura delle spese relative alla gestione di servizi semiresidenziali e segnatamente:
  - I.- Servizio nell’Ambito “Semiresidenziale”, “Percorsi per l’inclusione” (ex Centro socio-educativo Il Gelso), con prevalenza, anche se non esclusiva, di funzioni di cui alla successiva lettera I.A). Con il termine “Percorsi per l’inclusione” si intende un servizio che offre percorsi che mirano al benessere delle persone con disabilità, secondo un approccio personalizzato. Il servizio, sulla base delle caratteristiche dell’utenza accolta e delle esigenze del territorio, si sviluppa valorizzando due potenziali direzioni:*

- I.A) interventi che privilegiano finalità educative, comunicative, di socializzazione e di inclusione oltre che attività di supporto alle attività di vita quotidiana;
- I.B) interventi che privilegiano lo sviluppo o il potenziamento delle abilità e lo sviluppo di capacità pratico-manuali e socio-relazionali.

(di seguito Servizi) da erogare presso la Struttura di Samoclevo di Caldes.

2. La funzione prevalente è l'educazione/accompagnamento all'autonomia e viene perseguita attraverso le seguenti attività descritte all'art. 9.
3. Tali Servizi comportano il necessario rispetto degli obblighi e adempimenti di servizio pubblico e saranno realizzati dal Soggetto Gestore secondo le modalità specificate nel bando e nella presente convenzione. In particolare, il Soggetto Gestore assume specifico impegno verso la Comunità a realizzare le attività dettagliate nel progetto, secondo i canoni di massima diligenza e nel rispetto dei principi etici che caratterizzano le azioni sociali svolte dal terzo settore.

#### **Art. 2**

##### **Durata**

1. La durata della presente convenzione decorre dal **1 gennaio 2023** e termina il **31 dicembre 2024**.
2. Qualora non sia possibile concludere l'intera procedura di concessione del contributo entro il 31 dicembre 2022, la data di decorrenza della convenzione potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima.
3. La Comunità si riserva la facoltà di consentire l'avvio dei Servizi prima della sottoscrizione della convenzione.

#### **Art. 3**

##### **Destinatari del servizio**

1. I Servizi e gli interventi di cui ai commi precedenti si rivolgono a persone con disabilità di età compresa tra i 16 anni e di norma non oltre i 64 anni, e occasionalmente può accogliere in presenza di specifiche esigenze, anche persone adulte con limitazioni dell'autonomia, delle funzioni elementari e dell'autosufficienza con bisogni assistenziali specifici che necessitano prestazioni complesse, che presentano caratteristiche e livelli di competenze e autonomie personali e sociali tali da consentire loro di affrontare percorsi di sviluppo dell'autonomia.

#### **Art. 4**

##### **Modalità di attivazione dei servizi**

1. L'accesso avviene su invio del Servizio sociale territoriale a seguito di un processo di valutazione che vede la partecipazione dell'utente, della famiglia e della rete dei soggetti formali e informali coinvolti.
2. Successivamente, entro 3 mesi, l'équipe che ha in carico la situazione definisce con la persona il Piano individualizzato e monitora nel tempo l'inserimento. Il soggetto erogatore predispone le relazioni periodiche di verifica.

#### **Art. 5**

##### **Clausola sociale**

1. Ai sensi dei commi 4 e ss. dell'art. 32 della l.p. 2/2016, che si applicano per analogia in caso di successione nella gestione dei servizi, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale a contatto diretto ed abituale con persone con disabilità, limitatamente alle unità di personale di cui alla Tabella pubblicata unitamente al bando già impiegati nei Servizi oggetto del contributo (semiresidenziale Centro Il Gelso) e comunque entro il limite indicato all'art. 6, comma 7. Resta ferma la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti al 31 ottobre 2022. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e la Comunità si applicano, per analogia, le procedure previste per il cambio appalto.

#### **Art. 6**

##### **Trattamento e requisiti del personale**

1. Per lo svolgimento delle attività dei Servizi il Soggetto Gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Comunità, si avvarrà di personale, possibilmente di entrambi i generi.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 5, il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
  - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;

- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
  - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
  - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
  - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
  - f) ROL ed ex festività;
  - g) modalità di cambio appalto.
5. Fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 6 febbraio 2020 e l'eventuale personale subentrato ai sensi dell'art. 5, l'ottanta per cento del personale assunto a decorrere dalla stipula della presente Convenzione con mansioni che comportano un contatto diretto e abituale con le persone con disabilità, dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalla seguente scheda:
- 4.10 – Percorsi per l'inclusione del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente (di seguito **Catalogo**) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo medesimo.
6. A tutto il personale che opera a contatto diretto ed abituale con persone con disabilità, ivi compreso il personale assunto fino al 6 febbraio 2020, si applicano i requisiti morali indicati al requisito generale n. 3 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 1 al Regolamento di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg., di seguito Regolamento).
7. Il numero degli operatori che compongono l'equipe educativa, escluso il coordinatore, deve essere di n. **5 unità di personale a 38 ore settimanali o equivalenti**. Il carico orario di ciascun operatore potrà variare in ragione del servizio assegnato. È ammessa altresì flessibilità di carico orario ai fini di una efficace gestione delle risorse umane interne, organizzazione del servizio affidato e della risposta all'utenza.
8. Le ore di coordinamento costituiscono il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza nel Centro – Servizio semiresidenziale, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo.
9. È richiesta anche una presenza part-time di un addetto per le attività di riordino e pulizia (12,5 ore settimanali).
10. Nel caso di eventuale assenza di persone con disabilità o di consistente riduzione negli accessi al Centro – Servizio semiresidenziale, il Soggetto Gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Comunità, al fine di utilizzare il tempo a disposizione per iniziative di rafforzamento e miglioramento dei Servizi, da concordare.
11. Il Soggetto Gestore assicura:

- a) al personale che opera a contatto diretto ed abituale con le persone con disabilità, almeno una volta all'anno, una specifica formazione sulla mediazione dei conflitti interpersonali;
  - b) la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con le persone disabili, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al Soggetto Gestore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere effettuata da professionisti esterni al Soggetto Gestore;
  - c) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
  - d) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione d'aiuto, la socializzazione, l'integrazione fra pari e l'inclusione sociale;
  - e) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
  - f) la tempestiva sostituzione del personale assente per malattia, ferie o altro;
  - g) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti, secondo quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di partecipazione alla procedura selettiva/comparativa.
12. All'avvio dei Servizi il Soggetto Gestore comunica alla Comunità i nominativi del personale incluso il coordinatore, con le generalità complete, le rispettive qualifiche ed il carico orario. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre quindici giorni da ciascuna variazione.
13. Il Soggetto Gestore è tenuto a dotare il personale in servizio di un cartellino di riconoscimento da indossare in modo visibile, contenente il nome del Soggetto Gestore, una fotografia ed il nominativo dell'operatore.

#### **Art. 7**

##### **Sedi ed orario del servizio e volumi indicativi di attività**

1. Il servizio presso il Centro è attivo presso la Struttura di Samoclevo di Caldes, negli orari e volumi di attività come di seguito specificato:
  - 1a) *Spesa per il personale educativo (inquadramento D). Sono ammessi i costi del personale calcolati per assicurare **n. 7.215 ore annuali** di presenza effettiva di operatori che consentono di garantire 35 ore di apertura settimanale del Centro. Le giornate di apertura sono **250 annuali** € 159.470,00.-*

1b) *Back office*: spesa dedicata alla preparazione, analisi e segreteria, escluso il coordinamento, nella misura di **375 ore annuali** da parte dell'equipe educativa, in aggiunta alle ore di *back office* del coordinatore. €. 8.400,00.- 1a) + 1b) = corrispondono a circa **5 unità di personale** educatore a tempo pieno.

1c) *Coordinamento interno, progettualità e coordinamento territoriale*: complessivamente si **riconoscono n. 760 ore annuali** di attività di coordinamento, calcolata nella misura del 10% delle ore di cui ai punti precedenti relative all'equipe educativa che opera a contatto con l'utenza. €. 18.400,00.- (1c) corrisponde a circa n. **0,5 unità di personale** a tempo pieno

1d) *Personale ausiliario per attività di riordino e pulizia* si **riconoscono n. 638 ore annuali** di attività. €. 12.430,00.- (1d) corrisponde a circa n. **0,4 unità di personale** a tempo pieno.

2. I costi sono stati calcolati su un n. massimo di posti giornalieri pari a 12 teorici, occupati nella misura del 95% (**11,4 presenze giornaliere di utenti**). L'invio di persone con disabilità oltre quest'ultimo parametro (pari a 11,4) e comunque non oltre il n. massimo di posti (pari a 12 persone con disabilità) va concordato con adeguato preavviso con il soggetto gestore e solo con il suo accordo.
3. Si precisa che in questi orari non sono compresi gli interventi di educativa domiciliare, in quanto ricadono in altro rapporto contrattuale di affidamento di servizio.

## **Art. 8**

### **Struttura**

1. La Comunità mette a disposizione una struttura, situata nel Comune di Caldes, frazione Samoclevo. Trattasi di una struttura pubblica destinata a servizi per persone con disabilità di proprietà di Patrimonio Trentino Spa, in comodato alla Comunità della Valle di Sole (contratto Rep. n. 1/PDT/2019 relativo alla p.ed. 209 C.C. Samoclevo, con relativa consortilità con la p.f. 1043 C.C. Samoclevo).
2. Indicativamente, i locali ad uso del servizio semiresidenziale sono collocati nel piano interrato, nel piano seminterrato (piano con accesso dal giardino) e al piano terra (piano con accesso dalla strada).
3. Con successivi provvedimenti si disporrà il contratto di sub-comodato, previo accordo circa l'adeguata suddivisione degli spazi ad esclusivo uso e ad eventuale uso promiscuo fra i due soggetti gestori dei servizi erogati presso la struttura e relativi oneri.

## **Art. 9**

### **Attività del servizio**

1. Il servizio semiresidenziale presso il Centro è finalizzato prioritariamente a interventi che privilegiano finalità educative, comunicative, di socializzazione e di inclusione oltre che

attività di supporto alle attività di vita quotidiana. Il servizio si realizza mediante le seguenti attività:

- attività di supporto e promozione delle relazioni interpersonali, di gruppo e comunitarie,
  - attività di sostegno all'esercizio delle autonomie personali, attività di supporto educativo, supporto assistenziale;
  - attività espressive e/o creative svolte a livello individuale e/o di gruppo (es.: disegno, fotografia, ceramica, musica, etc.);
  - organizzazione e gestione di attività d'inclusione (escursioni, gite, soggiorni estivi, eventi comunitari, feste, giochi, etc.);
  - attività motorie che comportano l'utilizzo del corpo e del movimento: ginnastica, attività corporea, tecniche di rilassamento, ecc.; sono escluse le attività terapeutico-riabilitative svolte da personale sanitario;
  - attività di supporto alla cura di sé;
  - attivazione di percorsi inclusivi di cittadinanza attiva;
  - attività occupazionali con finalità educative;
  - attivazione della comunità in termini di sensibilizzazione, partecipazione;
  - attività pratico manuale che promuovano le abilità di portare a termine un compito
  - attività di tirocinio.
2. Dovrà essere realizzato un modello organizzativo che si articola secondo una struttura modulare che bilancia gli interventi di educazione/accompagnamento all'autonomia con quelli di aggregazione, socializzazione e di sostegno sulla base delle caratteristiche delle persone che accedono e delle risorse disponibili sul territorio. Il servizio attiva percorsi di inclusione delle persone con disabilità nel proprio ambiente di vita, evitando la costruzione di ambiti segreganti, in un'ottica inclusiva, favorendo il potenziamento delle reti formali e informali e, più in generale, al benessere e alla prevenzione dell'emarginazione. L'attività è centrata sulle persone con disabilità sui loro percorsi per l'inclusione, ma una parte delle iniziative è dedicata al rapporto con le famiglie, con la rete dei servizi, con il volontariato, con le scuole e con le risorse aggregative del territorio per lo sviluppo di accordi e progetti integrati di messa in rete delle risorse esistenti.
3. L'accesso avviene su invio del Servizio sociale territoriale a seguito di un processo di valutazione che vede la partecipazione dell'utente, della famiglia e della rete dei soggetti formali e informali coinvolti. Successivamente, entro 3 mesi, l'équipe che ha in carico la situazione definisce con la persona il Piano individualizzato e monitora nel tempo l'inserimento. Il soggetto erogatore predispone le relazioni periodiche di verifica.

### **Durata dell'erogazione dei Servizi**

1. I tempi di permanenza variano in relazione alle potenzialità e risorse di ogni persona accolta, sulla base di quanto previsto nel progetto personalizzato, tenuto conto dell'importanza di garantire la fruizione anche di altre esperienze di aggregazione e inclusione sociale nel territorio. La durata dell'accoglienza viene rivalutata almeno ogni 12 mesi.

### **Art. 11**

#### **Altri obblighi e prerogative del Soggetto Gestore in relazione allo svolgimento dei Servizi**

1. Il Soggetto Gestore deve:
  - a) adempiere a tutti gli obblighi di servizio pubblico, come prescritto nei precedenti articoli;
  - b) adempiere a tutte le attività progettuali contenute nel Progetto, allegato alla presente convenzione, presentato in sede di partecipazione al bando per la concessione di contributo;
  - c) rispettare le disposizioni legislative in materia fiscale, previdenziale e assicurativa, di sicurezza e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
  - d) riportare, su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione del progetto, il logo della Comunità della Valle di Sole e la seguente dicitura "Questa iniziativa è finanziata dalla Comunità della Valle di Sole". Nelle more della concessione del contributo, non è possibile invece utilizzare il logo;
  - e) comunicare mensilmente i dati degli accessi, delle frequenze e degli interventi con le modalità stabilite dalla Comunità ai fini dell'inserimento in Cartella Gestionale Informatizzata/Gestionale Amministrativo;
  - f) assicura, inoltre:
    - la presenza degli operatori con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte, nel rispetto del rapporto operatore-utente previsto per il servizio (è prevista di norma la presenza di almeno 1 educatore/operatore sociale ogni 2,3 utenti; calcolato come segue: 11,4 persone con disabilità diviso 5 operatori);
    - lo sviluppo a favore delle persone con disabilità di progettualità individuali e di gruppo atte a garantire un'offerta socio educativa che permetta di raggiungere la funzionalità prevalente di adeguata educazione e accompagnamento all'autonomia;
    - momenti di verifica sul "clima" di gruppo all'interno del Centro, con particolare attenzione a favorire l'instaurarsi di un positivo contesto socio educativo e

relazionale tra i frequentanti e operatori, volontari e soggetti esterni, anche in termini di sperimentare il supporto tra pari;

- lo sviluppo del legame con il territorio di riferimento e con le risorse e i servizi ivi presenti al fine di favorire un contatto costruttivo tra le persone frequentanti il Centro e la comunità locale, nonché di individuare eventuali possibili contesti di volontariato nei quali poter svolgere attività con i frequentanti il Centro, favorendo anche lo sviluppo di reti di prossimità e cittadinanza attiva, nonché la conoscenza e la visibilità sociale positiva del servizio all'interno del contesto di riferimento;
- lo svolgimento da parte del coordinatore delle seguenti funzioni:
  - i. l'organizzazione del servizio e coordinamento degli educatori/operatori sociali;
  - ii. l'organizzazione con regolarità, possibilmente mensili, degli incontri dell'equipe educativa;
  - iii. la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori/operatori sociali in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
  - iv. la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
  - v. la costante verifica della qualità del servizio;
  - vi. il contatto regolare e massima collaborazione con il Servizio Sociale della Comunità e le altre Istituzioni esterne;
  - vii. la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe educativa e con il servizio Sociale della Comunità;
- g) nell'ambito della gestione dei Servizi, può aderire ad accordi o protocolli, comunque denominati con altre istituzioni pubbliche o private, previa autorizzazione della Comunità, che ne verifica la coerenza e la compatibilità con gli obiettivi e gli obblighi contenuti nella presente convenzione;
- h) può avvalersi di persone esterne alla struttura, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno accedere ai Servizi secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività e a seguito di una formazione interna;
- i) stipula una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con adeguato massimale unico a copertura di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose proprie e/o di terzi in dipendenza dell'espletamento delle attività svolte ai sensi della presente convenzione. La suddetta copertura assicurativa dovrà essere garantita per tutto il periodo di validità della presente convenzione. Copia della polizza, se richiesta, dovrà essere consegnata alla Comunità;
- j) pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati nell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;

- k) pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

#### **Art. 12**

##### **Obblighi della Comunità e rapporti con i Servizi**

1. Prima dell'avvio dei Servizi da parte del Soggetto Gestore, la Comunità provvederà a:
  - a) mettere a disposizione in sub-comodato d'uso la sede. Saranno a carico del Soggetto Gestore, sub-comodatario, tutte le spese per utenze o servizi dallo stesso utilizzati ed aventi contratto autonomo (erogazione di acqua potabile e per il servizio fognatura, nonché per raccolta R.S.U) e/o verranno poste a suo carico le citate spese con riparto annuale delle spese, se privi di contratto autonomo. Per le parti comuni, le spese di assicurazione, quelle di manutenzione caldaia, ascensore, presidi antincendio saranno pagate in ragione di millesimi di "proprietà in godimento" oppure stabilendo una quota forfettaria, come meglio descritto in apposito e separato atto di messa a disposizione delle strutture;
  - b) si impegna ad agevolare secondo buona fede gli interventi progettati ed affidati al Soggetto Gestore, garantendo allo stesso il supporto informativo e l'attività di coordinamento necessari perché l'azione sociale progettata si possa inserire proficuamente nel quadro delle politiche sociali esistenti. L'attività di coordinamento sarà realizzata, secondo canoni di leale collaborazione.
2. La Comunità ha facoltà di inviare al Centro proprio personale operatore socio-assistenziale o operatore socio-sanitario. In tal caso verranno stabilite modalità e condizioni specifiche di rapporto per la messa a disposizione di personale. Di norma tale personale non è considerato utile ai fini del rispetto del parametro di cui alla lettera f) comma 1 del precedente articolo 11.

#### **Art. 13**

##### **Sicurezza**

1. È obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano

delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 secondo le norme, tempo per tempo, vigenti.

#### **Art. 14**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. In relazione alla concessione di contributo per la gestione dei Servizi di cui alla presente convenzione, Titolare del trattamento è la Comunità della Valle di Sole, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dei Servizi oggetto di contributo, il Soggetto Gestore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della Comunità, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte del Soggetto Gestore dei Servizi, deve avvenire esclusivamente in ragione dei Servizi oggetto di contributo. Pertanto, con la stipula della presente convenzione, il Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata della presente convenzione e si considera revocata a completamento della gestione dei Servizi.
3. I compiti, con relative istruzioni, e la responsabilità connessi all'espletamento dell'incarico di Responsabile del trattamento dei dati sono comunicati dal titolare del trattamento con specifico e distinto atto.

#### **Art. 15**

##### **Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale**

1. Il Soggetto Gestore, autorizzato e accreditato in via definitiva, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

#### **Art. 16**

##### **Importo massimo e modalità di erogazione del contributo**

1. L'impegno che la Comunità assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 347.910,00.- per il periodo di 2 anni dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, per un totale complessivo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione pari ad un massimo di Euro 695.820,00.-.

2. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della presente convenzione, è determinato secondo quanto previsto agli articoli 14 e 15 del Bando, fermo restando i limiti previsti al precedente comma 1.
3. La domanda di liquidazione del contributo, per i primi 5 bimestri di ciascun anno, pari ad € 57.985,00.- bimestrali, quale acconto dell'importo complessivo del contributo annuale, va presentata entro il mese successivo al bimestre di riferimento, utilizzando la modulistica predisposta dalla Comunità.
4. La domanda di liquidazione per il saldo annuale del contributo, per ciascun anno va presentata, utilizzando la modulistica predisposta dalla Comunità, entro il 30 aprile dell'anno successivo, allegando un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'articolo 14 comma 5 del Bando (vedi scheda relativa al servizio semiresidenziale) e delle eventuali entrate conseguite inerenti i Servizi, corredato da una relazione finanziaria, a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto Gestore relativo all'esercizio finanziario dell'anno solare di riferimento, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta, contenente i dati annuali di presenza dell'utenza ai Servizi nonché le giornate e gli orari di apertura dei Centri e altre attività e del personale assegnato ai Servizi medesimi.
5. La domanda di liquidazione per il saldo finale, al termine della durata della convenzione, va presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo all'ultimo di durata della presente convenzione. Oltre alla documentazione di cui al precedente comma 4, è necessario presentare anche la documentazione probatoria delle entrate e delle spese effettivamente sostenute per tutta la durata dell'affidamento dei Servizi a contributo o, in alternativa, idonea documentazione che attesti l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le entrate e le spese indicate nei rendiconti annuali dei Servizi oggetto di contributo.
6. Il contributo bimestrale di cui al comma 3, sarà liquidato entro 45 giorni dalla data di protocollazione agli atti della Comunità della domanda di liquidazione, inviata dal Soggetto gestore.
7. Il contributo a saldo annuale di cui al comma 3, così come il contributo a saldo finale di cui al comma 5 sarà liquidato entro 90 giorni dalla data di protocollazione agli atti della Comunità della domanda di liquidazione, inviata dal Soggetto gestore, completa di tutta la documentazione richiesta.
8. La Comunità può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa ed entrate esposti nella rendicontazione.

9. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 14 del Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della presente convenzione.
10. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate ai Servizi risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito al comma 1, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo annuale viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.
11. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Comunità sino alla data dell'effettivo versamento.

#### **Art. 17**

##### **Vicende soggettive del Soggetto Gestore**

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del bando.
2. Nei sessanta giorni successivi la Comunità può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Comunità procede alla presa d'atto dello stesso.

#### **Art. 18**

##### **Decadenza, rinuncia, revoca del contributo e inadempimento da parte del Soggetto Gestore**

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:
  - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal bando;
  - b) in caso di grave inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
  - c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e degli altri obblighi previsti dal Regolamento;
  - d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
  - e) in caso di opposizione ai sensi dell'art. 17, comma 2.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento.
3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Comunità con un anticipo di almeno 6 mesi.
4. In caso di revoca (totale o parziale) del contributo da parte della Comunità per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato ai Servizi alla Comunità o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.
6. È fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Comunità sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei Servizi.
7. Qualora la Comunità riscontri inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, le stesse verranno segnalate, in prima istanza verbalmente ed invia bonaria, al legale rappresentante del Soggetto Gestore. Se la segnalazione in prima istanza non sortirà effetto, le inadempienze saranno successivamente contestate per iscritto con fissazione di un termine per l'adempimento. Qualora l'inadempimento si protraesse oltre il suddetto termine, la Comunità si riserva di dar corso alla revoca dal contributo e alla conseguente procedura di risoluzione della presente convenzione. La Comunità si riserva quindi la facoltà di risolvere in ogni momento la presente convenzione, previo espletamento della procedura di cui al presente comma, per inadempienza da parte del Soggetto Gestore rispetto a quanto concordato nel progetto definitivo, senza procedere a rimborso delle spese sostenute né altri oneri a proprio carico.

#### **Art. 19**

##### **Monitoraggio dei Servizi e revisione della convenzione**

1. La Comunità e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione, almeno quadrimestrali, delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete territoriale dei servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento dei Servizi.
2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione dei Servizi. La revisione è effettuata attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza,

sulla pagina web della Comunità. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio della Comunità. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Comunità connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

#### **Art. 20**

##### **Vigilanza**

1. La Comunità si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda.

#### **Art. 21**

##### **Controversie**

1. Eventuali controversie non definite in via bonaria saranno devolute alla competenza del Foro di Trento, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

#### **Art. 22**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

#### **Art. 23**

##### **Disposizioni finali**

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.